

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4240 in data 13-08-2024

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-BIS, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELL'INSERIMENTO DEL RIFIUTO IDENTIFICATO CON CODICE EER 170508 NELLA TABELLA PRESENTE NELL'ALLEGATO 1 AL P.D. 1738/2024 RELATIVO AL RINNOVO DELL'A.I.A. RILASCIATA ALLA PONTEY SOC. CONSORTILE A R.L. PER LA GESTIONE DEL LOTTO I – CELLA C E DEL LOTTO II DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. VALLOILLE, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006 E CHIARIMENTO DEFINIZIONE GARANZIE FINANZIARIE P.D. 766/2024 E P.D. 1738/2024

In assenza del Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale” e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'art. 29-octies relativo alle modalità di rilascio del rinnovo/riesame di una Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento all'articolo 208 della parte IV, nonché alle Parti III e V;

- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i. recante “Rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, alla Società “VALECO S.p.A.” di Brissogne, per l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 725 del 23 febbraio 2012 e s.m.i. recante “Modifica sostanziale, ai sensi dell’articolo 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della VALECO S.p.A., di Brissogne, per l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai fini dell’adeguamento tecnico”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7351 del 2 dicembre 2019 mediante il quale è stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio per la realizzazione delle opere di approntamento del II lotto e per la gestione della discarica regionale per rifiuti non pericolosi sita in loc. Valloille nel comune di Pontey all’associazione temporanea di imprese costituita tra le società VALECO S.p.A. con sede nel comune di Brissogne (AO), IVIES S.R.L. con sede nel comune di Pontey (AO) e COGEIS S.R.L. con sede nel comune di Quincinetto (TO);
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 recante “Approvazione della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 5079 del 05/12/2008, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, per cambio di titolarità a favore dell’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. per la gestione dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6655 del 1° dicembre 2020 recante “Approvazione della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. per la realizzazione delle opere di approntamento e gestione del lotto II dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 424 del 31 gennaio 2022 recante “approvazione della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., e volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO s.p.a., IVIES s.p.a. e COGEIS s.p.a., per variazione di titolarità a favore della PONTEY s.c.a.r.l.”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 764 del 13 febbraio 2023 recante “approvazione di modifiche non sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società VALECO SpA di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., oggetto di modifica sostanziale con P.D. 6655 del 1° dicembre 2020, ai sensi del titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, volturata con P.D. 424/2022 alla PONTEY s.c.a.r.l. e recepimento degli esiti dei tavoli tecnici previsti al punto 9 del P.P. 6655/2020”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 990 del 22 febbraio 2023, che provvede alla rettifica del P.D. n. 764/2023;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1916 del 3 aprile 2023, recante “Approvazione della modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA. di Brissogne, con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., oggetto di modifica sostanziale con P.D. 6655 del 1° dicembre 2020 e s.m.i., ai sensi del titolo III-bis del D. lgs. 152/2006, volturata con P.D. 424/2022 alla PONTEY s.c.a.r.l. – Modifica Allegato 1”;

- richiamato il Provvedimento dirigenziale 766 del 16 febbraio 2024 recante “adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-ter, L. 241/1990. Rinnovo dell’autorizzazione integrata rilasciata alla società VALECO spa di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., già oggetto di rinnovo mediante P.D. 725/2012, ai sensi del titolo III-bis del d. lgs. 152/2006” relativamente alla gestione delle celle di coltivazione A, B e D nel lotto I di discarica, con particolare riferimento ai punti 9) e 11);

- richiamato il Provvedimento dirigenziale 1738 del 4 aprile 2024 recante “adozione determinazioni conclusive ex. art. 14-ter, L.241/1990. Approvazione del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con P.D. 5079/2008, rinnovata con P.D. 725/2012 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO s.p.a., IVIES s.p.a. e COGEIS s.p.a. e con P.D. 424/2022 alla Pontey s.c.a.r.l. per la gestione del lotto I – cella C e del lotto II dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. valloille ai sensi del titolo III-bis del D. Lgs.152/2006.” con particolare riferimento ai punti 36) e 38);

- richiamata la nota pervenuta in data 20 maggio 2024, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in medesima data al prot. n. 3882/TA, in seguito integrata con nota prot 46bis del 28 maggio 2024, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in medesima data al prot. n. 4115/TA, con la quale la PONTEY s.c. a r.l. ha presentato la richiesta di integrazione dell’Allegato I al P.D. 1738/2024 richiamato al punto precedente con l’inserimento del codice EER 170508 “pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07” nella tabella presente al par. A1.1;

- rilevato che, con riferimento a quanto definito al P.D. 1158/2024 relativo alle modalità di valutazione delle modifiche autorizzative aventi carattere di non sostanzialità, con nota prot. n. 4759/TA in data 28 maggio 2024 si è provveduto all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. richiedendo l’emissione di un parere tecnico di competenza ai seguenti enti:

- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive - Dipartimento ambiente;
- Ufficio vigilanza ambientale - Corpo Forestale della Valle d’Aosta;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente;
- Comune di Pontey (AO);

- rilevato che sono pervenuti i seguenti pareri tecnici:

- nota tecnica rilasciata da ARPA VDA con prot. n. 8792 del 09 luglio dove si riporta: “*In merito alla modifica non sostanziale dell’autorizzazione di cui in oggetto relativa all’inserimento del codice EER 17 05 08 (pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07) nella tabella presente al paragrafo A1.1 dell’Allegato 1 al PD 1738/2024, questa Agenzia, per quanto di competenza, esprime parere favorevole evidenziando che i rifiuti di interesse per poter essere ammessi in discarica dovranno essere oggetto di tutte le verifiche previste per l’accettazione dei rifiuti in discarica di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i., al Piano di gestione operativa approvato con il PD 1738/2024 e alle procure di ammissione e di gestione facenti parte dello stesso Piano di gestione.*”;
- nota tecnica rilasciata dalla S.O. Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive prot. n. 5746/TA del 29 luglio 2024 è stata acquisita dove si riporta quanto di seguito: “*con la presente si esprime parere favorevole all’inserimento del CER 17 05 08 – pietrisco da*

massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 all'elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento in discarica. Tale parere è tuttavia condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *il quantitativo massimo annuo ammissibile in discarica, di tale rifiuto non deve superare le 5.000 t/a;*
- *tale rifiuto deve provenire unicamente dal territorio della Regione Valle d'Aosta;*
- *la tariffa applicata per lo smaltimento di tale rifiuto, deve essere tale da disincentivare lo smaltimento dello stesso in discarica, favorendo altresì il suo avvio a operazioni di recupero presso impianti autorizzati.”;*

- richiamato il comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/1990, il quale prevede che la mancata comunicazione della determinazione entro i termini previsti equivalgono ad assenso senza condizioni;

- ritenuto opportuno procedere con l'adozione delle determinazioni conclusive del procedimento istruttorio;

- richiamata la nota prot. n. 5886/TA del 02/08/2024 con la quale l'Amministrazione procedente comunica l'esito positivo del procedimento istruttorio condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri tecnici di competenza pervenuti e richiamati ai punti precedenti;

- rilevato che nell'ambito della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso impliciti e che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come risulta dai pareri tecnici pervenuti;

- ritenuto, pertanto, in base a quanto indicato nei punti precedentemente richiamati, di dover adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all'approvazione dell'inserimento del codice di rifiuto EER 170508 nell'Allegato I al provvedimento 1738/2024;

- richiamata la nota 61/2024 del 15 luglio 2024 inviata dal gestore VALECO s.r.l. acquisita dall'Amministrazione in data 16 luglio 2024 al prot. n. 5437/TA relativa alla definizione delle garanzie finanziarie da presentare per le attività gestionali svolte nel sito di Pontey;

- ritenuto di precisare la ripartizione delle polizze, nell'ottica di chiarire e semplificare la gestione delle garanzie finanziarie dovute per la gestione del sito di discarica anche in previsione del prossimo avvio del periodo di post-gestione operativa per il lotto I;

- preso atto del pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 1878/2017;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi di cui alle premesse;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modifica non sostanziale del Provvedimento autorizzativo n. 1738/2024 rilasciato alla soc. consortile Pontey a r.l. relativo al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC, così come individuate con il codice e ordine attività IPPC: 5.4 – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;
- 3) di sostituire l'Allegato 1 al provvedimento citato al punto precedente con l'Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante al fine di prevedere l'inserimento tra i rifiuti ammessi al sito di discarica quello identificato con codice EER 17 05 08 “pietriscio per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07”;
- 4) di prevedere, in base a quanto riportato in premessa, che il rifiuto identificato con codice EER 17 05 08, per poter essere ammesso in discarica, dovrà essere oggetto di tutte le verifiche previste per l'accettazione dei rifiuti in discarica di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i, al Piano di gestione operativa approvato con il PD 1738/2024 e alle procure di ammissione e di gestione facenti parte dello stesso Piano di gestione;
- 5) di modificare, in base a quanto riportato in premessa, il punto 9 del P.D. 766 del 16/02/2024 con il seguente:

“9) di stabilire che il gestore deve provvedere a presentare aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. L'importo della garanzia è così calcolato, in funzione delle attività di smaltimento principali autorizzate in base a quanto riportato all'allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. C, lettera b) per un volume di 433.592,5 m³, considerata la riduzione indicata all'art. 5 punto 5.6, è calcolata in 3.902.333,5€;”;
- 6) di modificare, in base a quanto riportato in premessa, il punto 10 del P.D. 766 del 16/02/2024 con il seguente:

“10) di stabilire che, in base a quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato A alla DGR 3284/2006, la durata della garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa, comprensiva delle operazioni di chiusura, deve avere durata maggiorata di due anni, rispetto al tempo previsto per la conclusione delle operazioni gestionali richiamate. Apposita garanzia finanziaria dovrà,

invece, essere stipulata a copertura del periodo di post gestione operativa, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR citata;”;

- 7) di modificare, in base a quanto riportato in premessa, il punto 11 del P.D. 766 del 16/02/2024 con il seguente:

“11) di stabilire che la presente autorizzazione risulta rinnovata per n. 12 anni a partire dall’emissione del presente provvedimento, di cui i primi due anni di gestione operativa e i restanti 10 di post gestione operativa;”;

- 8) di modificare, in base a quanto riportato in premessa, il punto 36 del P.D. 1738 del 04/04/2024 con il seguente:

“36) di stabilire che il presente rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata pari a 12 anni a partire dall’emissione del presente provvedimento dirigenziale, a meno di modifiche in ambito tecnico e normativo che ne richiedano un riesame, in base a quanto definito al punto seguente. Si specifica che, limitatamente alla cella C del lotto I, conformemente a quanto stabilito al punto 11 del P.D. 766/2024, il periodo di gestione è limitato a 2 anni dalla data di emissione di tale provvedimento e i restanti 10 saranno di gestione post operativa;”;

- 9) di modificare, in base a quanto riportato in premessa il punto 38 del P.D. 1738 del 04/04/2024 con il seguente:

“38) di stabilire che il gestore deve provvedere a presentare aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. Il Gestore dovrà provvedere a stipulare due polizze distinte: una per le operazioni di gestione D1 e l’altra per le operazioni R13 e D15 secondo gli importi di seguito riportati, ovvero calcolati in base a quanto autorizzato all’allegato 1 e valutato in sede di conferenza dei servizi:

a. Operazione D1 cella C lotto I: l’importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all’allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. C, lettera b) per un volume disponibile di 73.600 m3, considerata la riduzione indicata all’art. 5 punto 5.6, in € 630.000;

b. Operazione D1: l’importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all’allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. C, lettera b) per un volume disponibile presso il lotto II di 401.180 m3, considerata la riduzione indicata all’art. 5 punto 5.6, in € 3.610.620,00;

c. Operazioni D15 e R13: l’importo della garanzia è calcolato in base a quanto riportato all’allegato A della D.G.R. 3284/2006, art. 5 punto 5.1, par. A (operazione D15) e punto 5.2, par. A (operazione R13), considerata la riduzione indicata all’art. 5 punto 5.6, in € 107.280,00;”;

- 10) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale oltre che, ove di pertinenza, al contratto di gestione del sito stipulato con l’Amministrazione regionale;

- 11) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato al proponente Pontey s.c. a r.l., ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento oltre a provvedere alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione regionale, sezione AIA;

- 12) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione.

L’ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL COORDINATORE
- Luca FRANZOSO -

Allegato 1

(Elenco EER dei rifiuti gestibili presso il centro di discarica e deroghe ai parametri di conferimento)

Presso la discarica di Pontey possono essere conferite, ai fini dello smaltimento finale, le categorie di rifiuti che soddisfino i seguenti requisiti:

- i rifiuti dovranno essere prodotti nell'ambito del territorio regionale;
- i rifiuti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i., rispettando i limiti di concentrazione nell'eluato indicati nel decreto citato;
- i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, così come specificato all'articolo 6, del D.Lgs n. 36/2003;
- i rifiuti conferiti devono essere di natura inorganica o a basso tenore organico.

Si specifica che l'elenco dei codici EER riportati è relativo esclusivamente per il sub-lotto I del lotto II di discarica attualmente in fase di coltivazione, mentre le deroghe ai parametri di accettazione sono concesse esclusivamente per i rifiuti aventi codici EER indicati.

A1.1 Elenco codici EER rifiuti ammessi al Centro di discarica

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei rifiuti accettabili presso il Centro di Discarica e ammessi all'operazione D1, unitamente ai quantitativi massimi conferibili annualmente.

Rifiuti autorizzati per smaltimento in discarica D1			
Codici EER entranti			
Codice EER	RIFIUTI REGOLARMENTE GENERATI (SI/NO)	ANALISI CONFORMITA' (SI/NO)	Quantità conferibili massime annue [t]
010413	SI	SI	
060503	SI	SI	
100202	SI	SI	
100210	SI	SI	
100215	SI	SI	
150203	NO	NO	
160103 ^[1]	NO	NO	
161106	NO	NO	
170101	NO	NO	
170102	NO	NO	
170103	NO	NO	
170203	NO	NO	
170302	NO	NO	
170504	NO	NO	
170506	NO	NO	
170508 ^[3]	NO	NO	
170604	NO	NO	
170802	NO	NO	
170904	NO	NO	

190802	SI	SI	90.000
190814	SI	SI	
190901	SI	SI	
191212	SI	SI	
200303 ^[2]	NO	NO	
170603* (vedi art. 7 quinquies punto 7 per FAV)	NO	NO	

[1] Recuperato come materiale di ingegneria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i
[2] Il conferimento dei rifiuti da spazzamento stradale come rifiuti speciali presso l'impianto di Pontey da parte di Comuni e sub-ATO è possibile se di provenienza da aree extra-urbane e derivanti da manutenzione stradale, ovvero rifiuti speciali
[3] si definisce il quantitativo massimo ammissibile in discarica limitato a 5000 t/anno e la tariffa applicata per lo smaltimento di tale rifiuto dovrà essere tale da disincentivare lo smaltimento dello stesso in discarica, favorendo altresì il suo avvio a operazioni di recupero presso impianti autorizzati

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei codici EER relativi ai rifiuti sottoposti ad operazione R13 o D15 presso il Centro di discarica inerenti i c.d. "piccoli conferimenti" e relativi quantitativi massimi di stoccaggio temporaneo e annui gestibili:

EER – non pericoloso	Operazione [R13/D15]	Q.tà max stoccabile [t]	Q.tà max trattabile annua [t]	EER – pericoloso	Operazione [R13/D15]	q.tà max stoccabile [t]	Q.tà max trattabile annua [t]
020107/200201	R13	20	800	170301*	D15	20	100
160214	R13-D15	20	100	170204*	R13-D15	20	30
170201	R13-D15	20	500	170603*	D15	30	200
170202	R13	35	420	170801*	D15	20	200
170203	D15	20	150	150110*	R13-D15	10	50
170302	D15	20	250				
170604	R13-D15	30	200				
170802	D15	20	250				
170904	R13-D15	40	2000				
200108	R13	150	4000				
020104	D15	20	400				
150101	R13	10	50				
150102	R13	20	400				
150103	R13	30	600				
150105	R13-D15	10	50				
170101	R13-D15	20	400				
170102	R13-D15	20	400				
170103	R13-D15	20	50				

Per quanto riguarda l'operazione D15 sui rifiuti sopra riportati, in base all'esito delle analisi chimiche di caratterizzazione, il rifiuto verrà successivamente avviato a smaltimento in loco oppure presso centro esterno autorizzato. Per i rifiuti accettati in ingresso al centro come pericolosi per i quali è previsto una operazione D15, nel caso in cui le analisi di caratterizzazione confermassero la presenza di rifiuti pericolosi, essi verranno successivamente avviati a smaltimento presso centro esterno autorizzato.

Le operazioni di recupero previste per i rifiuti indicati dovranno essere effettuate presso centri esterni autorizzati.

Relativamente ai rifiuti gestiti con la modalità dei piccoli conferimenti, laddove è prevista la doppia operazione di gestione (R13 e D15), il Gestore è tenuto a ricorrere in via prioritaria alle operazioni di recupero, dove tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili.

In merito alla durata del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal gestore, il medesimo deve rispettare quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel caso in cui il Gestore abbia la necessità di modificare l'elenco dei codici EER previsti nel presente allegato, dovrà provvedere a inoltrare apposita domanda alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti al fine di procedere con l'iter autorizzativo che sarà ritenuto più opportuno. La domanda dovrà essere corredata di analisi tecnica atta a giustificare le ragioni della richiesta.

Nell'allegato 4 si riporta la planimetria relativa alle modalità di gestione dei c.d. piccoli conferimenti ove viene evidenziata la posizione della piazzola di scarico dei rifiuti e la posizione dei cassoni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti, in base a quanto valutato e approvato in sede di conferenza dei servizi.

A1.2 Deroghe concesse ai parametri di accettabilità

Nella tabella seguente si riportano le deroghe concesse ai limiti sui parametri di accettabilità di cui all'All. 4, tab. 5, al D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. relativamente a specifici codici EER:

Codice EER	Parametro oggetto di deroga	Concentrazioni limite - deroga [mg/l]
15 02 03	DOC	700
17 02 03		
17 03 02		
17 05 04		
17 05 06		
17 06 03*		
17 06 04		
17 08 02		
17 09 04		
19 08 14		
19 09 01		
10 02 02	Cromo totale	2
	Molibdeno	4
	Selenio	0,1
	Fluoruri	30

Nel caso in cui il Gestore abbia la necessità di modificare l'elenco delle deroghe previste nel presente allegato, dovrà provvedere a inoltrare apposita domanda alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti al fine di procedere con l'iter autorizzativo che sarà ritenuto più opportuno. La domanda dovrà essere corredata di analisi tecnica atta a giustificare le ragioni della richiesta.

LUCA FRANZOSO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 14/08/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO